

PROGETTO HANDICAPP

Il Ministero dei Lavori Pubblici ha prodotto un'utile raccolta di direttive a conferma delle facilitazioni per la circolazione e sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide. Sembra così che disposizioni precise esistano ma vengano disattese.

Il Coordinamento Camperisti riproduce in questa pubblicazione uno stralcio di tali direttive invitandovi a segnalarle ai Sindaci che le hanno dimenticate.

Agli equipaggi che hanno a bordo persone invalide e che sono interessate al successo di questo progetto sono invitate a scrivere e ad intervenire direttamente.

Si ricorda che lo scopo di questo Progetto Handicapp è di rendere il contrassegno degli invalidi valido in tutte le città italiane oggi, europee domani. Un contrassegno che permetta l'accesso anche nelle zone a traffico limitato.

Libertella Libertino

Ministero dei Lavori Pubblici
Ispettorato Circolazione e Traffico
00161 Roma - Via Nomentana, 2 -
Tel. (06) 8482

DIRETTIVE INERENTI LE FACILITAZIONI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE

Raccolta sistematica delle normative e dei provvedimenti legislativi

Circolare Ministero Lavori Pubblici n. 1030 del 13 giugno 1983.

Oggetto: Orientamenti relativi alle facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide - D.P.R. n. 384/1978, art. 3, 4, 5 e 6.



Il D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978 costituisce il Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge n. 118 del 30 marzo 1971, concernente l'eliminazione delle «barriere architettoniche» e delle situazioni emarginanti al fine di «facilitare la vita di relazione» alle persone con problemi di movimento.

In particolare gli artt. 5 e 6 del citato D.P.R. n. 384 riguardano le facilitazioni che tutte le Amministrazioni pubbliche sono tenute a predisporre, mettendo in atto ogni possibile provvedimento ed accorgimento, per consentire e facilitare la circolazione e la sosta dei veicoli privati al servizio di persone con «capacità di deambulazione sensibilmente ridotta», detentrici dello «speciale contrassegno», approvato con Decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979, valido su tutto il territorio nazionale.

Detto art. 5 consente agli aventi diritto di circolare e sostare con il veicolo da essi utilizzato, anche «nei centri abitati, nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti e limitazioni di carattere permanente o generale, oppure sia stata vietata o limitata la sosta».

Unica eccezione, esplicitata dal 2° comma dell'art. 5 stesso, è quella che vieta la circolazione e la sosta «sui percorsi preferenziali riservati ai veicoli destinati al trasporto pubblico collettivo».

L'auto privata è stata riconosciuta come indispensabile ausilio protettivo per le persone con limitate o impedito capacità motorie, detentrici dello «speciale contrassegno».

Esse, infatti, per i loro spostamenti nell'ambito degli spazi cittadini, essenziali per le attività lavorative e di relazione, non dispongono attualmente di nessun'altra reale possibilità alternativa in quanto i mezzi di trasporto collettivo (metropolitana, tram, autobus, ecc.) non sono accessibili alle persone che hanno consistenti limitazioni nella deambulazione.

Le succitate facilitazioni per la circolazione e la sosta, risultano perciò assolutamente conseguenti al principio costituzionale, sancito dall'art. 3, della eguaglianza tra tutti i cittadini.

Infatti la Corte Costituzionale ha costantemente ritenuto che, al fine di impedire che a danno di alcune categorie di persone, siano disposte discriminazioni arbitrarie, il Legislatore debba adeguare le norme giuridiche ai vari aspetti della vita sociale, dettando norme diverse per situazioni diverse.

Pertanto, per quanto attiene all'interpretazione da dare alle norme previste del citato art. 5 del D.P.R. n. 384/78, per la circolazione e la sosta, questo Ministero, considerate le notevoli difficoltà che si riscontrano generalmente nello spostarsi e nel parcheggiare nell'ambito dei centri urbani, ritiene comunque opportuno che, per i veicoli al servizio di persone invalide, vengano accordate tutte le possibili facilitazioni, purché detti veicoli non costituiscono, nei vari specifici casi, grave intralcio al traffico o effettive situazioni di pericolosità (per es. sosta in zona di preselezione, in spazi di fermata autobus, in corsie riservate ai mezzi di trasporto collettivo).

Con la precedente circolare n. 310 del 7 marzo 1980, sono già stati forniti orientamenti e grafici esemplificativi, riguardo ad alcune problematiche ricorrenti che attengono l'argomento in questione, finalizzati a rendere omogenei i comportamenti e le interpretazioni da parte delle Amministrazioni Comunali, alle quali spetta l'effettiva applicazione delle prescrizioni di legge.

A vari anni dalla emanazione del citato D.P.R. n. 384/78, tenendo anche conto dei quesiti pervenuti, si ritiene opportuno fornire ulteriori elementi e direttive per effettuare sull'argomento, che riveste rilevante interesse sociale, una adeguata opera di informazione in particolare modo nei confronti degli utenti della strada e degli organi di vigilanza.